

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 settembre 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2017, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).** (17R00136) . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2017, n. 3.

**Modifica alla legge regionale 5 marzo 2012, n.7 (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).** (17R00137) . . . . . Pag. 2

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2017, n. 1.

**Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale.** (17R00233) . . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2017, n. 4.

**Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.** (17R00236) . . . . . Pag. 3

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
8 febbraio 2017, n. 2.

**Modifica delle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.** (17R00117) . . . . . Pag. 4

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario.** (17R00196) . . . . . Pag. 4



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2017, n. **036/Pres.**

**Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'articolo 19, commi 2, 3 e 4 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).** (17R00197) ..... *Pag.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2017, n. **039/Pres.**

**Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).** (17R00198)..... *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2017, n. **040/Pres.**

**Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178.** (17R00199) ..... *Pag.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2017, n. **041/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di gpl e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015)).** (17R00200) ..... *Pag.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2017, n. **042/Pres.**

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 187.** (17R00201) ..... *Pag.* 31

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2017, n. 1.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione «Vanguard initiative for new growth through smart specialization».** (17R00101) ..... *Pag.* 32



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2017, n. 2.

**Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2/1 del 15 febbraio 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Inserimento degli articoli 3-bis e 3-ter nella legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)*

1. Dopo l'art. 3 della l.r. 7/2012, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis (Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni). — 1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.

2. La Regione promuove, altresì, iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale allargato una specifica preparazione, anche ai fini dell'attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.

Art. 3-ter (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente).

— 1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifica-

zioni e integrazioni. A tal fine, con le medesime modalità possono essere, altresì, promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 7/2012*

1. L'art. 4 della l.r. 7/2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Iniziative dirette della Regione). — 1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti e speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.

2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.

3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.».

Art. 3.

*Abrogazione dell'art. 8 della l.r. 7/2012*

1. L'art. 8 della l.r. 7/2012, è abrogato.

Art. 10.

*Modifica all'art. 11 della l.r. 7/2012*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 7/2012, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 112, comma 4, lettera i), del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.».


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 febbraio 2017

TOTI

(Omissis).

17R00136



LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2017, n. 3.

**Modifica alla legge regionale 5 marzo 2012, n.7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2/I del 15 febbraio 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)*

1. L'art. 19 della l.r. 7/2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia). — 1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'art. 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'art. 416 bis e 416 ter del Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'Ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio ligure, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

4. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 febbraio 2017

TOTI

*(Omissis).*

17R00137

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2017, n. 1.

**Disposizioni in materia di finanziamento del Consiglio regionale.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 28 febbraio 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 16 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 «Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione» e successive modificazioni.*

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«2. Le somme stanziare nel bilancio regionale, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio regionale, per l'organizzazione, il funzionamento e tutte le spese del Consiglio regionale, ivi compresi anche gli oneri previsti dalle leggi regionali e relativi regolamenti attuativi inerenti le indennità e la previdenza dei Consiglieri ed ex Consiglieri regionali, quantificati in base ad una pianificazione pluriennale del relativo fabbisogno, sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.»

Art. 2.

*Disinvestimento delle somme del Consiglio regionale impiegate in strumenti finanziari*

1. Al fine di ricondurre ogni gestione finanziaria nell'ambito del bilancio e di restituire al bilancio regionale le somme già trasferite al Consiglio regionale e non utilizzate per spese di funzionamento del medesimo, l'Uf-



ficio di Presidenza del Consiglio regionale predisporre, sentita la Giunta regionale, un programma pluriennale di disinvestimento delle somme impiegate in tali strumenti finanziari.

2. Le somme disinvestite vengono trasferite al bilancio regionale. Sulla base del programma di cui al comma 1 vengono apportate al bilancio regionale le conseguenti variazioni.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 17 febbraio 2017

KOMPATSCHER

*(Omissis).*

17R00233

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2017, n. 4.

**Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 28 marzo 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Disposizioni organizzative conseguenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.*

1. Dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, nelle more del poten-

ziamento degli organici come eventualmente individuato anche negli appositi accordi stipulati con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2017, al fine di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari, sono confermate le unità di personale regionale presso gli stessi, nel numero massimo di venticinque unità, come stabilito dai precedenti accordi. A tale scopo, fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato, ovvero prorogati, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni, il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili.

2. Fino alla ridefinizione della struttura organizzativa regionale, la struttura di coordinamento degli uffici giudiziari è individuata nella segreteria della Giunta regionale.

Art. 2.

*Potenziamento degli organici degli uffici regionali a seguito della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.*

1. All'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 «Legge regionale di stabilità 2016» sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. A seguito dell'entrata in vigore della norma di attuazione dello Statuto speciale concernente la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, al fine di potenziare gli uffici centrali, può essere disposta l'assunzione di ulteriore personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di venticinque unità, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

3-ter. Le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato presso gli uffici del Giudice di pace possono essere disposte solamente in caso di cessazione del servizio di personale a tempo indeterminato.»;

b) nel comma 4 le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle parole: «dei commi 3, 3-bis e 3-ter».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Bolzano, 17 marzo 2017

KOMPATSCHER

*(Omissis).*

17R00236



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
8 febbraio 2017, n. 2.

**Modifica delle norme di prevenzione incendi in materia di pubblici esercizi.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 14 febbraio 2017)*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 116 del 31 gennaio 2017;

**E M A N A**

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

1. Dopo la lettera *b)* dell'art. 3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è inserita la seguente lettera *c)*:

«*c)* attività con capienza tra ventisei e cinquanta posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al titolo V.».

**Art. 2.**

1. Dopo il Titolo IV dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, è inserito l'allegato Titolo V: «Titolo V - Attività ricettive esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con capienza tra 26 e 50 posti letto.».

**Art. 3.**

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 febbraio 2017

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

*(Omissis)*

17R00117

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84-bis, comma 1, lettere *a)* e *c)* e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario.**

*(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 febbraio 2017)*

**IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 84-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), che prevede l'istituzione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) quale referente unico, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nei rapporti con l'amministrazione regionale a svolgere, tra l'altro, le funzioni delegate in materia di concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 e degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 54, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

Visto altresì il comma 9 dell'art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005, che autorizza l'amministrazione regionale a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente una serie di attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese;

Richiamato l'art. 101 della legge regionale n. 29/2005 il quale dispone che l'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi di cui all'art. 100 sono effettuate dal citato CATT FVG;

Considerato che l'art. 102 della legge regionale n. 29/2005 stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi sopra ricordati sono definiti con apposito regolamento;

Richiamato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali» emanato con proprio decreto 26 novembre 2014, n. 0225/Pres.;



Richiamato il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico», emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres., che disciplina i procedimenti contributivi di cui all'art. 54 della legge regionale n. 2/2002;

Considerato che, alla luce dell'introduzione dell'art. 84-bis della legge regionale n. 29/2005, i regolamenti sopra ricordati non sono più applicabili, in quanto prevedono soggetti gestori diversi dal CATT FVG;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'adozione di un nuovo regolamento di esecuzione degli interventi di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 e dell'art. 54 della legge regionale n. 2/2002;

Ritenuto, per motivi di economicità dell'azione amministrativa, di disciplinare con un unico regolamento i procedimenti contributivi sopra ricordati nonché i criteri e le modalità per l'attuazione, da parte del CATT FVG, del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario di cui all'art. 84-bis, comma 9, della legge regionale n. 29/2005;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario» che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 187 del 10 febbraio 2017;

Visto il decreto del direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione n. 441/PROTUR del 14 febbraio 2017, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della giunta regionale n. 187 del 10 febbraio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 84-bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario.**

(Omissis).

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I  
FINALITÀ

Art. 1.  
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 84-bis, comma 10 e 102 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), i criteri e le modalità per l'attuazione dei seguenti interventi:

a) concessione degli incentivi di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

b) concessione degli incentivi di cui all'art. 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

c) finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, di cui all'art. 84-bis, comma 9 della legge regionale n. 29/2005.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI DI AIUTO APPLICABILI

Art. 2.


*Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013*

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.



3. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «*de minimis*» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 3.  
*Esclusioni*

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento medesimo, richiamati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 4.  
*Ammontare dell'incentivo*

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, nonché dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 e dell'art. 54 della legge regionale n. 2/2002, la misura dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, ovvero al:

a) 65 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 poste in essere da imprese esercenti attività di rivendita di generi di monopolio;

b) 80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j) dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005.

Art. 5.  
*Divieto di cumulo*

1. In materia di cumulo si applica l'art. 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

TITOLO II

INCENTIVI ALLE IMPRESE

Capo I

BENEFICIARI, INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI  
E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E PREMIALITÀ

Art. 6.

*Soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità*

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 100, comma 1, lettere da a) a j), della legge regionale n. 29/2005, le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, e i consorzi di imprese, operanti nei settori di attività economica di cui all'allegato B al presente regolamento. Tale allegato viene modificato all'occorrenza con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio.

2. I soggetti richiedenti devono possedere, alla presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere iscritti nel registro delle imprese della camera di commercio competente per territorio oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli). L'avvio dell'attività è accertato dal CATT FVG antecedentemente alla concessione del contributo;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale presente sul territorio regionale.

4. Sono escluse dagli incentivi le imprese di servizio iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane.

5. Sono esclusi dagli incentivi di cui all'art. 100, comma 1, lettera j), della legge regionale n. 29/2005 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

6. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 7.  
*Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire ad attività commerciale, turistica o di servizio;

b) sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, consistenti, in particolare, in impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile e casseforti;

c) sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica;

d) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in relazione agli interventi di cui alla lettera a);

e) acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni di importo unitario superiore a 50 euro, al netto dell'IVA.

2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) che gli immobili, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 35, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 26, comma 11;

b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) acquisto di terreni e fabbricati;

b) costruzione di fabbricati;

c) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'art. 6, comma 1;

d) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

e) beni di consumo o soggetti a facile usura;

f) beni usati o in leasing.


4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 75.000 euro.

5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, la spesa minima ammissibile per le iniziative poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio è ridotta a 1.500 euro.

Art. 8.  
*Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo o di incendio;



b) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro;

c) modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica;

d) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per i servizi igienico assistenziali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

e) interventi edilizi necessari a seguito degli interventi di cui alle lettere da a) a d);

f) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:

a) che gli immobili, al momento della presentazione della domanda di incentivo, siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 35, previo assenso scritto del proprietario e nel rispetto del divieto di contribuzione di cui all'art. 26, comma 11;

b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) spese relative a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'art. 6, comma 1;

b) spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

c) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

d) beni di consumo o soggetti a facile usura;

e) beni usati o in leasing.

4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 75.000 euro.

#### Art. 9.

##### *Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 29/2005*

1. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende la commercializzazione di merci per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l'acquisizione dei seguenti servizi:

1) consulenza per la creazione di siti orientati al commercio elettronico;

2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet;

3) consulenza per l'integrazione con altri sistemi informativi aziendali;

4) assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;

5) traduzione dei testi del sito;

6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento di cui alla lettera a);

b) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:

1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo;

2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete;

c) spese per l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:

1) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;

2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment system;

3) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali.

3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze di cui al comma 2, lettera a).

4. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa;

b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

c) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;

d) spese per noleggio o leasing;

e) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza;

f) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura;

g) acquisto di beni usati;

h) spese per pubblicità e promozione non rientranti tra quelle previste dal comma 2, lettera a), punto 6.

5. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 30.000 euro.

#### Art. 10.

##### *Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica;

b) analisi e ricerche di mercato sulle merci e servizi dell'impresa e strategie di marketing.

2. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze di cui al comma 1.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa;

b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.


4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 10.000 euro.

#### Art. 11.

##### *Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per le finalità di cui all'art. 100, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 29/2005 è finanziabile la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni di carattere commerciale svolte al di fuori del territorio regionale.

2. In ambito nazionale è ammissibile solo la partecipazione alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente e disponibile sul sito internet della Conferenza delle regioni e delle province autonome all'indirizzo: [www.regioni.it](http://www.regioni.it), nella sezione dedicata alle fiere.



3. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui al comma 6.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) taxa d'iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto e il montaggio/smontaggio.

5. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- b) trasferte del titolare, dei soci e dei dipendenti dell'impresa.

6. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 20.000 euro.

#### Art. 12.

*Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

- a) taxa d'iscrizione;
- b) costo del corso di formazione;
- c) costo eventuale dei materiali del corso e loro traduzione.

2. Non sono ammesse le seguenti spese:

- a) corsi di formazione relativi all'iniziale utilizzo del sito web;
- b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
- c) spese per trasferte.

3. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro.

#### Art. 13.

*Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada e dotati di non più di tre posti, classificati in categoria N, strumentali all'attività dell'impresa e destinati alla stessa in via esclusiva, nel rispetto di quanto indicato all'allegato A al presente regolamento;

b) acquisto di macchine destinate alla movimentazione delle merci, strumentali all'attività dell'impresa e destinate alla stessa in via esclusiva.

2. Non sono ammesse l'IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.

3. Sono esclusi eventuali benefici riconosciuti per la contestuale rottamazione o ritiro.

4. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 25.000 euro.

#### Art. 14.

*Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera h) della legge regionale n. 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

a) canoni di locazione dei locali adibiti a esercizio dell'attività d'impresa per un periodo massimo di dodici mesi;

b) costi relativi alle polizze fideiussorie bancarie, assicurative o rilasciate dai confidi, stipulate a favore del locatore nell'interesse del conduttore a garanzia della regolare corresponsione dei canoni pattuiti per la locazione commerciale dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività commerciale, turistica o di servizio.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che:

a) l'immobile locato sia collocato fronte strada e situato nella zona omogenea A come individuata dagli strumenti urbanistici del comune oppure sia situato fronte strada in uno dei comuni montani di cui all'allegato C al presente regolamento;

b) l'immobile sia sfitto da oltre dodici mesi dalla data della domanda;

c) il canone pattuito, come rilevabile dal contratto registrato, non sia superiore al canone corrisposto dal precedente conduttore;

d) la copertura della polizza non ecceda il valore di sei mensilità del canone pattuito.

3. Qualora l'immobile non risulta ancora individuato in sede di presentazione della domanda, il relativo contratto di locazione è stipulato entro il termine di due mesi dal termine ultimo per la presentazione della domanda.

4. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) oneri per forme di garanzia diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b);

b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.

5. La spesa ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa:

a) tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 15.000 euro per gli oneri di cui al comma 1, lettera a);

b) tra un minimo di 500 euro e un massimo di 3.000 euro per gli oneri di cui al comma 1, lettera b).

#### Art. 15.

*Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera i) della legge regionale n. 29/2005, da parte delle sole microimprese, sono ammissibili le seguenti spese:

a) consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo;

b) oneri finanziari relativi a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale, consistenti, in particolare, in interessi passivi, spese di istruttoria e di perizia;

c) spese per l'ottenimento di garanzie, anche in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi.

2. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa;

b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari.

3. La spesa ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa:

a) tra un minimo di 500 euro e un massimo di 5.000 euro per gli oneri di cui alla lettera a);


b) tra un minimo di 500 euro e un massimo di 10.000 euro per gli oneri di cui alle lettere b) e c).

#### Art. 16.

*Iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 29/2005*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per cedente, il titolare dell'impresa individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori che cedono la propria quota societaria;



b) per successore:

1) l'imprenditore individuale che acquisisce l'impresa dal cedente;

2) il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti;

c) per successione d'impresa si intende il subentro del successore al cedente per trasferimento a titolo oneroso, per causa di morte o per donazione.

2. Il cedente deve avere i seguenti requisiti:

a) la microimpresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica dell'assetto societario, è iscritta al registro delle imprese da almeno cinque anni;

b) essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni;

c) avere età superiore ad anni sessanta all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie. Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa.

3. Il successore deve avere i seguenti requisiti:

a) essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;

b) aver acquisito dal cedente l'impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie;

c) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto e i cinquant'anni; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 29/2005 sono ammissibili le seguenti spese:

a) consulenze per l'innovazione aziendale e in particolare per la messa a punto di nuovi processi produttivi o per il miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/maneriale;

b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;

c) oneri per l'ottenimento di garanzie e relativi a operazioni bancarie necessarie e conseguenti al subentro nell'attività.

5. Le spese di cui al comma 4, lettera a) sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equivalente, coerente con le consulenze prestate.

6. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

b) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa.

7. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 4 è compresa tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 10.000 euro.

8. In deroga a quanto disposto dal comma 7, la spesa minima ammissibile per le iniziative poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio è ridotta a 1.500 euro.

#### Art. 17.

##### *Attribuzione punteggi e premialità*

1. La valutazione delle domande è effettuata dal CATT FVG attribuendo alle stesse i punteggi indicati nell'allegato D al presente regolamento.

2. I punteggi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro: in caso di programmi comprendenti differenti tipologie d'investimento si applica il punteggio relativo all'investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

3. Il CATT FVG provvede inoltre all'attribuzione di una premialità alle imprese che si trovano in una o più delle seguenti situazioni oggettive:

a) impresa che aderisce a uno o più contratti di rete ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013: punti 3;

b) impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 1/2012, come modificato dal decreto-legge n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62/2012, come previsto dal regolamento di attuazione approvato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, in attuazione dell'art. 3, comma 3, lettera b), del «Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti» emanato con decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57: punti 2;

c) impresa per la quale i soggetti di cui all'art. 71, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 29/2005: punti 3;

d) impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato domanda di contributo, contribuisce ad aumentare l'occupazione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il cui periodo di prova si prevede superato entro la data della rendicontazione di cui all'art. 27, comma 1, e il cui rapporto di lavoro subordinato persiste per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo: punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti;

e) impresa che propone iniziative di cui all'art. 100, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 29/2005, localizzate nelle zone omogenee A e B, come individuate negli strumenti urbanistici dei comuni: punti 2.

4. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo; in caso di ulteriore parità tra domande e contestuale mancanza di risorse sufficienti a finanziarle integralmente, i fondi disponibili sono assegnati ai beneficiari in misura paritaria.

## Capo II

### INCENTIVI ALLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

#### Art. 18.


##### *Soggetti beneficiari, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità*

1. Le agenzie di viaggio e turismo aventi la sede legale oppure un'unità locale nel Friuli-Venezia Giulia possono beneficiare, ai sensi dell'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, di incentivi per iniziative finalizzate alla vendita dei pacchetti turistici in Italia e all'estero; destinati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica.

#### Art. 19.

##### *Definizione di pacchetto turistico*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici come definiti dall'art. 34 dell'allegato I al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).



## Art. 20.

*Iniziative di cui all'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e attribuzione punteggi e premialità*

1. Gli incentivi di cui all'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, sono concessi per le seguenti iniziative:

a) promo-commercializzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia consistente, in particolare, in workshop, sales promotion, allestimenti standistici in altre regioni italiane e all'estero;

b) educational e press tour per operatori della domanda nazionale e estera da realizzarsi sul territorio regionale;

c) realizzazione di cataloghi monografici di vendita del pacchetto turistico integrato, riguardanti esclusivamente la Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché creazione di pagine pubblicitarie e allestimenti vetrinistici;

d) partecipazione a fiere turistiche in Italia e all'estero finalizzata all'offerta del prodotto turistico regionale.

2. Gli incentivi per le iniziative di cui al comma 1, lettera d) sono concessi a ciascun richiedente per non più di una iniziativa nello stesso anno solare.

3. Sono ammissibili le spese relative a:

a) tassa d'iscrizione;

b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;

c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio;

d) realizzazione, produzione stampa e distribuzione di cataloghi tematici.

4. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

b) trasferte del titolare, dei soci e dei dipendenti dell'impresa.

5. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è compresa tra un minimo di 4.000 euro e un massimo di 51.646 euro.

6. La valutazione delle domande è effettuata dal CATT FVG attribuendo alle stesse i punteggi indicati nell'allegato D.

7. I punteggi di cui al comma 6 non sono cumulabili tra loro: in caso di programmi comprendenti differenti tipologie d'intervento si applica il punteggio relativo all'investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

8. Il CATT FVG provvede inoltre all'attribuzione della premialità prevista dall'art. 17, comma 3, alle imprese che ne hanno diritto.

9. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo; in caso di ulteriore parità tra domande e contestuale mancanza di risorse sufficienti a finanziarle integralmente, i fondi disponibili sono assegnati ai beneficiari in misura paritaria.

## Capo III

## PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

## Art. 21.

*Riparto territoriale e modalità di presentazione delle domande*

1. In osservanza a quanto disposto dall'art. 102-bis della legge regionale n. 29/2005, il CATT FVG provvede alla ripartizione a livello territoriale delle risorse annuali destinate al finanziamento dei contributi di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 con le percentuali risultanti dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014.

2. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al CATT FVG prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9,15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio, e pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e sino alle ore 16,30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo decreto. Il decreto del direttore centrale è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; in sede di prima applicazione, tale decreto è pubblicato solo sul sito internet ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC del CATT FVG e sono redatte secondo lo schema di cui all'art. 22, comma 1.

4. Le imprese presentano, nel corso dell'anno solare, una sola domanda a valere su una delle tipologie d'investimento previste dall'art. 100, comma 1, lettere da a), a j) della legge regionale n. 29/2005.

5. I termini di cui al comma 2 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

6. La domanda si considera validamente presentata se:

a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;

b) è sottoscritta:

1) con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure

2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

7. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file «datcert.xml» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'art. 25, comma 2.

9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC).

## Art. 22.

*Schema di domanda*

1. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo gli schemi, distinti per gli interventi di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 e per gli interventi di cui all'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, pubblicati sul sito internet del CATT FVG e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio; in sede di prima applicazione, tale decreto è pubblicato solo sul sito internet ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Le domande sono corredate:

a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 1;

b) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

1) di essere oppure di non essere iscritta agli albi delle imprese artigiane. Nel caso di iscrizione, l'impresa dichiara di operare anche in uno dei settori di attività economica specificati nell'allegato B e di richiedere il contributo esclusivamente per questa attività;


2) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

3) di rispettare il limite «de minimis» di cui all'art. 2, comma 2;

4) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

5) di possedere i requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 20;

6) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).



## Art. 23.

*Avvio dell'iniziativa*

1. Per avvio dell'iniziativa di cui all'art. 21, comma 2, si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;

b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, la data della prima fattura;

c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

d) in tutti gli altri casi, la data della prima fattura o documento equivalente.

## Art. 24.

*Informazioni sul procedimento e nota informativa*

1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

f) gli obblighi del beneficiario;

g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 32.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il CATT FVG predisponde un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 25.

*Istruttoria delle domande*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'art. 21, comma 2;

b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'art. 21, comma 6, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante, ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, nel caso di cui all'art. 21, comma 6, lettera b), numero 2;

c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

d) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;

e) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

f) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC, in violazione di quanto prescritto dall'art. 21, comma 9;

g) la domanda è presentata con modalità diversa da quella prevista dall'art. 21, comma 3;

h) la domanda è presentata in violazione all'art. 21, comma 4;

i) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'art. 22, comma 1, e l'irregolarità non è sanabile;

j) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 26.

*Formazione delle graduatorie e concessione dei contributi*

1. I contributi di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 e di cui all'art. 54 della legge regionale n. 2/2002 sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 35, commi 2, 5 e 6, della legge regionale n. 7/2000 nell'ambito di specifiche graduatorie.

2. Il CATT FVG approva le sottoelencate graduatorie delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti dagli articoli 17 e 20:

a) interventi di cui all'art. 100, lettere a), b), c) e g) della legge regionale n. 29/2005;

b) interventi di cui all'art. 100, lettere d), e), f), h), i) e j) della legge regionale n. 29/2005;

c) interventi di cui all'art. 54 della legge regionale n. 2/2002.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi successivamente all'approvazione delle graduatorie entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di incentivo, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria territoriale.

4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il 31 dicembre dell'anno cui la graduatoria è riferita.


5. La concessione dei contributi di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 e dell'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 è subordinata inoltre alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 2, la concessione è disposta sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'impresa richiedente che risulti già beneficiaria di altri aiuti indica in termini sintetici anche qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto dalla medesima impresa, ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto ricevuto.

7. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

8. Il CATT FVG comunica ai soggetti utilmente collocati in graduatoria l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

9. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.



10. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 9, relativo all'archiviazione d'ufficio.

11. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

12. Ai contributi di cui al presente regolamento si applica il divieto di cumulo di cui all'art. 5.

#### Capo IV

##### RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

#### Art. 27.

##### *Presentazione della rendicontazione delle spese*

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 7.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

#### Art. 28.

##### *Modalità di rendicontazione delle spese*

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma

del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «*de minimis*» durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA.

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

9. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il CATT FVG procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 29, comma 2.


#### Art. 29.

##### *Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'ammontare del contributo complessivamente concesso.



*Capo V*LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE  
DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

## Art. 30.

*Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso*

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 28 e 29, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 29 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, limitatamente alle iniziative di cui agli articoli 7 e 8, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

8. Il CATT FVG dispone la liquidazione in via anticipata entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 31.

*Sospensione dell'erogazione del contributo*

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 32.

*Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 27, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'art. 27, comma 6;

c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile;

d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 50 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;

e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

f) nel caso di cui all'art. 28, comma 13;

g) nel caso di cui all'art. 35, comma 8.

3. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

4. L'ufficio competente entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'art. 30, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 33.

*Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione*

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'art. 24 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'art. 26, comma 8 e fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

*Capo VI*

## OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

## Art. 34.

*Obblighi dei beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 6 fino alla data di presentazione della rendicontazione;

c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 35;

d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;

e) consentire ispezioni e controlli;



f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'art. 24.

#### Art. 35.

##### *Vincolo di destinazione*

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36:

a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo;

b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo;

c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il CATT FVG ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

#### Art. 36.

##### *Variazioni soggettive dei beneficiari*

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 35 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 34, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATT FVG, entro

tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione delle graduatorie di cui all'art. 26, comma 2.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

#### Art. 37.

##### *Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

### TITOLO III

## FINANZIAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

#### Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'AMMODERNAMENTO DEL SETTORE TERZIARIO

#### Art. 38.

##### *Finalità*

1. In attuazione dell'art. 84-bis, commi 9, 10 e 11 della legge regionale n. 29/2005 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario, di seguito denominato programma e articolato nelle attività specificamente previste dal citato comma 9.


#### Art. 39.

##### *Gratuità e universalità dei servizi pubblici e adeguatezza organizzativa*

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito delle attività facenti parte del programma non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari.

2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutte le imprese del terziario che siano o meno associate alle organizzazioni di cui all'art. 84-bis, comma 3, della legge regionale n. 29/2005.

3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici su tutto il territorio regionale, il CATT FVG mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascuna delle circoscrizioni di competenza delle camere di commercio.



4. Il CATT FVG rende disponibili alle imprese e alla regione gli esiti delle attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera d), della legge regionale n. 29/2005.

#### Art. 40.

##### *Approvazione del programma*

1. Il CATT FVG predisporre una relazione sugli obiettivi generali e specifici che si intende perseguire con il programma, nonché una scheda progettuale per ciascuna attività con l'indicazione dei progetti da realizzare nell'ambito della medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le azioni previste, i soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.

2. Il programma è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore medesimo. Entro quindici giorni dall'approvazione del programma, l'ufficio competente ne dà comunicazione al CATT FVG.

3. Le azioni previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 1 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio.

#### Art. 41.

##### *Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative*

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma, il CATT FVG presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di commercio, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal direttore centrale e disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione, riferita a ciascuna attività:

a) scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione;

b) piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti, suddivisi per voci analitiche di spesa, e delle ore impiegate dal personale.

3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale n. 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATT FVG:

a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione del programma, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;

f) gli obblighi del beneficiario.

4. Il CATT FVG avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del programma. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.

#### Art. 42.

##### *Istruttoria e concessione del finanziamento*

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATT FVG indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

4. L'ufficio competente comunica tempestivamente al CATT FVG la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.

#### Art. 43.

##### *Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa*

1. Il CATT FVG conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'art. 40, comma 1, entro i termini stabiliti nel programma approvato dalla giunta regionale. È consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine, sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.

2. Il CATT FVG presenta la rendicontazione della spesa dell'intero programma entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicato nella scheda progettuale del programma approvato dalla giunta regionale.

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di commercio e pubblicato sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e può riguardare una o più attività approvate con il programma.

4. Per la rendicontazione delle spese il CATT FVG presenta, in particolare:

a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;

b) la relazione illustrativa dell'attività svolta e i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

c) copia non autenticata della documentazione di spesa, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.

5. Con riferimento alle spese del personale, il CATT FVG presenta:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante e attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 40, comma 1; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'allegato E;

b) un diario, nel quale sono annotate, per ciascun giorno, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.

6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATT FVG assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale distaccato al CATT FVG dalle associazioni di categoria o dalle società di servizi a esse collegate.

7. Le spese sostenute dal CATT FVG non riguardanti il personale sono giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto.

8. Il CATT FVG effettua tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa e il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2.


9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 28, commi 3, 6, 7, 8, 10 e 11.

#### Art. 44.

##### *Variazioni progettuali*

1. Il CATT FVG esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a finanziamento.

2. Eventuali variazioni riguardanti contenuti, modalità di esecuzione e costi in aumento dei progetti ammessi sono approvate con deliberazione della giunta regionale.



3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una modifica dei costi, possono essere effettuate compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento nell'ambito delle voci analitiche di spesa del singolo progetto oppure della medesima attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, della legge regionale n. 29/2005. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 30 per cento.

Art. 45.

*Liquidazione del finanziamento*

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al CATT FVG indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

4. Su richiesta del CATT FVG, contestualmente al provvedimento di concessione, può essere disposta la liquidazione di un anticipo pari al settanta per cento del finanziamento, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 46.

*Obblighi del CATT FVG*

1. Il CATT FVG è obbligato a:

- a) quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria i costi sostenuti e l'aiuto concesso;
- b) istituire una banca dati registrando per ciascuna impresa beneficiaria il servizio prestato e il costo sostenuto;
- c) realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a finanziamento e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'art. 44;
- d) rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'art. 39;
- e) effettuare i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti;
- f) rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- g) consentire ispezioni e controlli da parte dell'amministrazione regionale.

Art. 47.

*Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti*

1. Le imprese, prima di beneficiare dei servizi prestati dal CATT FVG, ricadenti nel regime «*de minimis*», di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettere a) e b), della legge regionale n. 29/2005, rilasciano al CATT FVG medesimo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- a) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento inerente le suddette situazioni;
- b) qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa unica, così come definita all'allegato A nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dal CATT FVG;
- c) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale n. 18/2003;
- d) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Le imprese imputano il corrispettivo dei servizi di cui al comma 1, come aiuto «*de minimis*».

Art. 48.

*Ispezioni e controlli*

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti dall'amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'art. 46.

Capo II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 49.

*Attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera a)*

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 29/2005, rientrano i servizi informativi di sportello e l'organizzazione di incontri formativi gratuiti riguardanti, in particolare, le seguenti aree tematiche:

- a) formazione professionale;
- b) sicurezza alimentare;
- c) sicurezza sul lavoro;
- d) accesso al credito e a forme di finanza innovativa;
- e) agevolazioni pubbliche.

2. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale dedicato del CATT FVG entro il limite massimo di 800 ore annue per singolo dipendente;
- b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alla lettera a) del presente comma.

3. Per l'attività formativa sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATT FVG per l'organizzazione di convegni, incontri e seminari mirati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;
- b) spese per il personale del CATT FVG strettamente attinenti alla realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) del presente comma, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue.

Art. 50.

*Attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 29/2005*

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera b) della legge regionale n. 29/2005, rientrano i servizi di orientamento e supporto alla nascita di nuove imprese e alle imprese esistenti in fase di ristrutturazione e di passaggio generazionale.


2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATT FVG dedicato ai servizi di orientamento, entro il limite massimo di otto ore annue per richiedente;
- b) spese per il personale del CATT FVG dedicato all'attività di tutoraggio nei confronti delle nuove imprese e delle imprese esistenti in fase di ristrutturazione e di passaggio generazionale, entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa; l'attività di tutoraggio ha una durata massima di sei mesi.

Art. 51.

*Attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera c) della legge regionale n. 29/2005*

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera c), della legge regionale n. 29/2005, rientrano le iniziative, eventualmente realizzate in collaborazione con gli enti locali, volte a promuovere i luoghi storici del commercio e ad attirare la potenziale clientela.



2. Per le attività di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) spese per il personale del CATT FVG per l'organizzazione di eventi, mostre, convegni, incontri e manifestazioni, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue;

b) spese documentate per la realizzazione di eventi, mostre, convegni e manifestazioni, entro il limite massimo di 20.000 euro per ciascun evento.

Art. 52.

*Attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera d) della legge regionale n. 29/2005*

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 84-bis, comma 9, lettera d), della legge regionale n. 29/2005, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) spese per il personale del CATT FVG dedicato ad attività di indagine, studio, ricerca e analisi dei dati, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue;

b) spese generali nella misura forfetaria del 5 per cento del totale delle spese di cui alla lettera a).

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

##### Capo I

RINVII, ABROGAZIONI E NORMA TRANSITORIA

Art. 53.

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 54.

*Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 55.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati il decreto del presidente della regione 26 ottobre 2005, n. 372/Pres. (leggi regionali n. 2/2002 - n. 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico) e il decreto del presidente della regione 26 novembre 2014, n. 225/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).

Art. 56.

*Norme transitorie e finali*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari di cui al decreto del presidente della regione n. 225/Pres/2014.

2. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti «*de minimis*» alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'art. 7, paragrafo 4 e dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

(*Omissis*).

*Visto, il Presidente:* SERRACCHIANI

17R00196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2017, n. 036/Pres.

**Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'articolo 19, commi 2, 3 e 4 e dell'articolo 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 10 marzo 2017)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2 della legge regionale 5/2012, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione all'estero presso organi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini e collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale;


Preso atto che l'art. 19, comma 3 della legge regionale 5/2012, dispone che entro novanta giorni dalla data di iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ovvero all'associazione non ordinistica di riferimento i professionisti iscritti all'albo o all'associazione professionale possono presentare domanda di contributo per le spese, di cui al punto precedente, sostenute nei ventiquattro mesi precedenti il conseguimento dell'abilitazione professionale;

Visto il testo del «Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'art. 19, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Vista la nota prot. n. 1078 del 31 gennaio 2017 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso all'unanimità dalla II e dalla VI Commissione consiliare permanente;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;



Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 3 febbraio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'art. 19, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'art. 19, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)**

(Omissis)

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualità, delle competenze professionali, in attuazione dell'art. 19, commi 2 e 3 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di seguito denominata legge.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
- b) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
- c) ente erogatore: organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università che forniscono il percorso formativo;
- d) spese di viaggio: costo dei biglietti aerei, ferroviari o pullman, andata e ritorno, per la località più vicina alla sede del corso.

Art. 3.


*Soggetti beneficiari e requisiti*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
  - a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile;
  - b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
  - c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti).
2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
  - a) hanno la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;
  - b) hanno un'età non superiore a 35 anni;
  - c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria.
3. Sono esclusi i soggetti che sono:
  - 1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  - 2) collaboratori di impresa familiare;
  - 3) artigiani;
  - 4) commercianti;
  - 5) coltivatori diretti;
  - 6) titolari di impresa individuale;
  - 7) amministratori di società di persone o di capitali.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento della presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera b), devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4.

*Percorsi formativi finanziabili e spese ammissibili*

1. Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l'attività esercitata, finalizzate ad innalzare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti, realizzate esclusivamente all'estero, da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università.
2. Il percorso formativo deve concludersi con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall'ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo.
3. Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.
4. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:
  - a) spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;
  - b) acquisto di testi connessi al percorso formativo;
  - c) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;
  - d) spese di viaggio;
  - e) spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espresso in giorni, determinate in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell'allegato A - «Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiorno».
5. Le spese di viaggio sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno. Sono riconosciute spese per ulteriori tragitti qualora il percorso formativo preveda interruzioni superiori a quindici giorni.
6. Le spese accessorie di soggiorno sono riferite esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolgono le attività formative, conteggiate dalla data di avvio alla data di fine delle stesse, compresi i giorni svolgimento degli esami; sono esclusi i periodi di sospensione delle attività formative superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero i periodi di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi.



7. Le modifiche che intervengono rispetto al percorso formativo presentato devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio competente.

8. Non sono ammissibili a contributo le spese accessorie di soggiorno qualora l'iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.

9. L'importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell'importo di iscrizione ammissibile a contributo.

10. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda nonché quelle effettuate nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale.

#### Art. 5.

##### *Modalità di comunicazione degli atti*

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;

b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;

c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite piattaforme informatiche dedicate messe a disposizione sul sito web della Regione.

#### Art. 6.

##### *Regime d'aiuto*

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

#### Art. 7.

##### *Modalità per la presentazione delle domande*

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 nonché i dati riferiti al proprio volume d'affari ovvero al proprio totale dei componenti positivi di reddito è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:

a) scheda analitica del percorso formativo per il quale si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;

b) prospetto finanziario delle spese che si intendono sostenere nonché delle spese eventualmente sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 4;

c) nel caso di spese da sostenere, preventivi riferiti alle spese di cui all'art. 4, comma 4, lettere a), b), c) e d), inserite nel piano finanziario di cui al comma 2, lettera b);

d) nel caso di spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale:

1) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;

2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

3) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui al punto 1);

4) copia del titolo finale rilasciato o certificazione dell'ente erogatore che attesti il titolo ottenuto ovvero le competenze acquisite nel percorso formativo;

5) attestazione dell'ente erogatore che certifichi la data di avvio e di conclusione dell'attività formativa, eventuali giornate di sospensione delle attività superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero le giornate di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi nonché le giornate di svolgimento degli esami;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'art. 6, comma 2;

f) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'art. 9, comma 2.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta presentazione all'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda.

5. Le domande sono presentate prima dell'avvio del percorso formativo.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, le domande di contributo presentate esclusivamente per le spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale possono essere presentate entro novanta giorni decorrenti dalla data di iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

#### Art. 8.

##### *Concessione del contributo*


1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000.



6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:

a) la concessione del contributo e l'eventuale contestuale erogazione dello stesso ai sensi del comma 7;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;

c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

7. Nel caso in cui nel prospetto finanziario cui all'art. 7, comma 2, lettera b) siano inserite spese già sostenute, il contributo riferito alle stesse è erogato contestualmente alla concessione del contributo stesso, previo esame della documentazione di cui all'art. 7, comma 2 e secondo quanto disposto dal presente articolo. L'eventuale erogazione del saldo sarà disposta secondo quanto previsto dall'art. 10.

8. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio sono accolte con fondi stanziati nel bilancio successivo.

#### Art. 9.

##### *Ammontare del contributo*

1. L'ammontare del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, è pari:

a) al 90 per cento delle spese ammissibili, qualora la domanda di contributo sia presentata esclusivamente per spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell'abilitazione professionale ovvero non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;

b) al 70 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;

c) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;

d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.

2. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

#### Art. 10.

##### *Rendicontazione ed erogazione del contributo*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 9 e dall'art. 8, comma 7, ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del percorso formativo la rendicontazione della spesa e in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, annullati in originale con dicitura relativa all'ottenimento del contributo;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);

d) prospetto di calcolo delle spese accessorie di soggiorno;

e) copia del titolo finale rilasciato o certificazione dell'ente erogatore che attesti il titolo ottenuto o le competenze acquisite nel percorso formativo;

f) attestazione dell'ente erogatore che certifichi:

1) la data di avvio e di conclusione delle attività formative;

2) eventuali giornate di sospensione delle attività superiori a quindici giorni solari consecutivi;

3) eventuali giornate di mancata frequenza superiori a quindici giorni solari consecutivi;

4) le giornate di svolgimento degli esami;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 /2000, attestante:

1) la fruizione ovvero la non fruizione della detrazione di imposta per spese di istruzione;

2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 9, comma 4;

3) la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, ad eccezione di quello di cui all'art. 3, comma 2, lettera b);

h) copia di un documento di identità del beneficiario in corso di validità.

2. Qualora la concessione del contributo sia riferita a più percorsi formativi, la documentazione di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo percorso formativo oggetto di contributo.

3. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'art. 14, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

4. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 4 è sospeso.

#### Art. 11.

##### *Documentazione giustificativa della spesa*

1. La documentazione giustificativa della spesa:

a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) è intestata al soggetto beneficiario;

c) ha una data non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di conclusione del percorso formativo;

d) indica l'importo nella moneta estera in cui è stato corrisposto; se la moneta estera è diversa dall'euro, deve essere indicato anche il valore in euro secondo il tasso di cambio vigente alla data in cui è stata sostenuta la spesa.

2. Il pagamento delle spese avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili quali ad esempio bonifico bancario o postale, bollettino postale, assegno, carte di pagamento.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:


a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; per i pagamenti effettuati con carta di credito dovrà essere allegato anche l'estratto conto della carta di credito;

b) copia dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati.

4. Le spese di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria o assicurativa, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

6. Qualora la documentazione sia prodotta in lingua straniera diversa dall'inglese, la stessa deve essere accompagnata dalla traduzione in lingua italiana unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 /2000, che ne attesti la conformità.



7. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

8. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) e all'art. 7, comma 2, lettera d), numero 1).

Art. 12.

*Erogazione del contributo in via anticipata*

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13.

*Cause di rideterminazione del contributo concesso*

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora il beneficiario concluda anticipatamente il percorso formativo per:

a) motivi di salute, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione del percorso formativo;

b) gravi motivi familiari, adeguatamente motivati, che riguardino parenti di primo grado che determinino l'impossibilità di proseguire il percorso formativo.

2. Nei casi di cui al comma 1 sono riconosciute le spese sostenute fino alla data di interruzione del percorso formativo.

Art. 14.

*Cause di revoca del contributo concesso*

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

a) il beneficiario rinunci al contributo;

b) il beneficiario non si iscriva o non concluda positivamente il percorso formativo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13;

c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'art. 10, comma 1;

d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'art. 10, comma 2;

e) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

f) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3;

g) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3, eccezione fatta per il requisito dell'età.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 15.

*Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 16.

*Modifica degli allegati*

1. L'allegato A al presente regolamento è modificato con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul BUR.

Art. 17.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00197


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2017, n. 039/Pres.

**Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che l'Amministrazione regionale sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, e l'organizzazione di iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, attraverso il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;



Visti, in particolare, il comma 3 e il comma 4 del sopra citato articolo che prevedono che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto e soggetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modifiche di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento e i termini del procedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2554 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della commissione consiliare competente;

Preso atto che nella seduta del 9 febbraio 2017 la V commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 10 febbraio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)**

(Omissis).

TITOLO I

*Disposizioni generali*

Art. 1.


*Finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi di spesa corrente per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e cultura scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non sono ammessi ai suddetti finanziamenti i soggetti che per la medesima iniziativa abbiano richiesto ed ottenuto incentivi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere c) e d), e dell'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge, nella stessa annualità.

3. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte degli enti ammissibili a contributo;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento e di eventuali anticipi;
- g) gli eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai finanziamenti concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.



## Art. 2

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) iniziative di studio: lo svolgimento e la promozione in modo continuativo di attività di ricerca culturale documentata e fruibile pubblicamente;

b) iniziative di divulgazione: lo svolgimento e la promozione in modo continuativo di attività di elaborazione e diffusione culturale documentata e fruibile pubblicamente;

c) centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica: ai sensi dell'articolo 26, commi 1 bis e 1 ter, della legge, i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 bis, della legge, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica e che possiedono personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, garantiscono il possesso di attrezzature idonee, svolgono in maniera continuativa la propria attività e rendono fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale;

d) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto del finanziamento, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 3.

*Modalità di comunicazione degli atti del procedimento*

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione del finanziamento avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (P E C).

## TITOLO II

*Requisiti per l'ammissione al finanziamento*

## Art. 4.

*Requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica*

1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, i soggetti pubblici, i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore dello studio e della divulgazione della cultura umanistica o scientifica. Detti soggetti possono partecipare anche in forma di associazione temporanea di scopo, presentando un unico progetto, con l'obbligo per ognuno degli aderenti di possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d), e commi 3 e 4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), è richiesto esclusivamente al soggetto capofila dell'associazione temporanea di scopo.

1bis. Nel caso di presentazione di un progetto da parte di un'associazione temporanea di scopo, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

1ter. Nell'ambito del presente Regolamento, i soggetti interessati possono partecipare, in qualità di soggetto proponente singolo, capofila o aderente ad un'associazione temporanea di scopo, presentando un solo progetto, pena l'inammissibilità di tutte le domande di finanziamento in cui è presente.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di aver realizzato iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica o scientifica in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 7. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);

b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal finanziamento regionale;

c) possesso, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di una sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia idonea allo svolgimento di attività di studio e divulgazione della cultura umanistica o scientifica;

d) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del progetto triennale fino al momento della liquidazione dell'ultimo saldo del finanziamento concesso.


## Art. 5.

*Requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica*

1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), ad eccezione dei soggetti pubblici, delle Università e delle fondazioni bancarie, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis dell'articolo 4 della legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di aver realizzato iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica in maniera continuativa negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 7. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente



di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);

b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal finanziamento regionale;

c) possesso, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, di una sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia idonea allo svolgimento di attività di studio e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica;

d) disponibilità di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo o di attrezzature tecnico-scientifiche, inclusi software specialistici strettamente legati all'attività di studio e ricerca, pubblicamente fruibili;

e) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto di gestione triennale con le proprie finalità statutarie.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono mantenere la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del progetto di gestione triennale fino al momento della liquidazione dell'ultimo saldo del finanziamento concesso.

#### Art. 6.

##### *Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione*

1. Il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4 e 5, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera g), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4.

Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica

#### CAPO I

##### *Finanziamento per la prima annualità del triennio*

#### Art. 7.

##### *Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento*

1. Ai fini dell'accesso al finanziamento i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 5, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La modulistica da utilizzare per la richiesta di finanziamento deve essere conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio, pubblicata sul sito web istituzionale della Regione.

3. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti di diritto privato, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata dall'ultima trasmissione;

b) relazione illustrativa delle iniziative di studio e di divulgazione svolte in maniera continuativa nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale del progetto triennale che i soggetti istanti intendono realizzare e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B, C, D ed E al presente regolamento;

e) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall'organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 21 nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 20. Il finanziamento non può superare il fabbisogno finanziario stimato, oltre a un utile ragionevole, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del finanziamento regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

f) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;


g) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovanti:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ed all'articolo 5, commi 2 e 3;

2) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 21;

3) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

4) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;



5) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

h) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.

4. La domanda di finanziamento di cui al comma 3 è presentata entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente la prima annualità di ciascun triennio.

5. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1, ed all'articolo 5, comma 1;

c) sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

6. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

#### Art. 8

##### *Istruttoria della domanda di finanziamento e commissione di valutazione*

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di finanziamento e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 10 e 11, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, due componenti della Commissione regionale per la cultura indicati all'articolo 6, comma 2, lettere c) e d), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

#### Art. 9.

##### *Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica*

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

#### Art. 10.

##### *Valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica*

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti complessivamente inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

#### Art. 11.

##### *Valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica*

1. Le relazioni triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30 il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D ed E, risulti complessivamente inferiore a punti 40, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.



4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

Art. 12.

#### *Riparto delle risorse ai soggetti beneficiari*

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 10 e 11, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei finanziamenti, al Servizio.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 7, comma 4, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti l'organizzazione di iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D ed E nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione del finanziamento.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità del finanziamento assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ed all'articolo 11, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ed all'articolo 11, comma 4, previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

Art. 13.

#### *Concessione e liquidazione del finanziamento e termini del procedimento*

1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

CAPO II

#### *Finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio*

Art. 14.

#### *Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento*

1. La domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 7, commi da 1 a 3, è corredata, oltre che dalla documentazione prevista dal medesimo articolo 7, comma 3, lettera g), numeri 3), 4), 5) e 6), e h), anche da:

a) relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B, C, D ed E;

b) bilancio preventivo del soggetto istante relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento, approvato dall'organo previsto dallo statuto, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del finanziamento, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 21 nei limiti delle percentuali massime previste dal medesimo articolo, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 20. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce il finanziamento. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

c) ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

d) una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire ex post sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applica l'articolo 7, commi 5 e 6.

Art. 15.

#### *Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento*

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B, C, D ed E.

3. Le relazioni riepilogative delle attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegare alle domande di finanziamento per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.

4. Si applicano l'articolo 10, commi 3 e 4, e l'articolo 11, commi 3 e 4.



## Art. 16.

*Determinazione dell'ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari*

1. Si applica l'articolo 12, fatto salvo il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 12, comma 2, che è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 14, comma 1.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione del finanziamento in misura superiore a quella del finanziamento della prima annualità del triennio.

3. Qualora dal calcolo di cui al comma 2 derivi una determinazione del finanziamento in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 4.

## Art. 17.

*Concessione e liquidazione del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento*

1. Il Servizio concede il finanziamento relativo alla seconda ed alla terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso finanziamento, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento del finanziamento è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

## CAPO III

*Rendicontazione del finanziamento*

## Art. 18.

*Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto*

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto del finanziamento relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del finanziamento.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare del finanziamento concesso.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie dei finanziamenti possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il bilancio consuntivo approvato del soggetto beneficiario relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo;

b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti beneficiari nell'annualità di riferimento, qualora i soggetti stessi non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo 14 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2, lettera d).

6. Il Servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.

## Art. 19.

*Rideterminazione e revoca del finanziamento*

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a), emerga che l'importo del finanziamento ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno finanziario, oltre a un utile ragionevole, il finanziamento è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 18, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 7, comma 3, lettera d), e 14, comma 2, lettera a), idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, il finanziamento è revocato.

4. Il finanziamento è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 13, comma 2, e 17, comma 2.

## CAPO IV

*Ammissibilità della spesa*

## Art. 20

*Principi generali per l'ammissibilità delle spese*

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:


- a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti finanziati;
- b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

## Art. 21

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di finanziamento, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, ad esempio, relatori, studiosi ed artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione di spazi per le iniziative di studio e di divulgazione; spese di assicurazione; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per le iniziative di studio e di divulgazione; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative di divulgazione, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;



b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'importo del finanziamento;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi ed artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al progetto proposto e realizzato. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata sono appaltabili ad un medesimo soggetto solo entro il limite del 30% del valore del finanziamento;

e) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese postali per spedizione di inviti, spese per la gestione e la manutenzione del sito web; spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici; altre spese di promozione;

f) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.

3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a), ed f) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

#### Art. 22.

##### *Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi.

#### Art. 23.

##### *Documentazione giustificativa delle spese*

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

1bis. Nel caso di associazione temporale di scopo il soggetto beneficiario è il Capofila.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spesa sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

#### Art. 24.

##### *Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività*

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il finanziamento e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data al finanziamento regionale.


#### TITOLO IV

##### *Disposizioni transitorie e finali*

#### Art. 25.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.



## Art. 26.

*Disposizione transitoria*

1. La domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio 2017-2019 è presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 10 e 11 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti un'entità di finanziamento inferiore del 12,5 per cento del finanziamento stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del finanziamento stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di finanziamento, viene anche ridotta l'entità dei finanziamenti calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 4.

## Art. 27.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2017, n. 040/Pres.

**Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2017)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 143 a 146, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti in montagna, e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto lo schema di «Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178»;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2017, n. 237;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SERRACCHIANI

**Regolamento di modifica del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178.**

Art. 1.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2016

1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'art. 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14), è sostituito dal seguente:



«3. Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali, nel calcolo dell'importo dei ricavi per i distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: 2,83 per distributori di carburante; 5 per rivendite di giornali; 10 per rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari.»

Art. 2.  
*Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente  
della Regione n. 178/2016*

1. Dopo la lettera *o*) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2016, è aggiunta la seguente:

«*p*) spese di locazione.»

Art. 3.  
*Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente  
della Regione n. 178/2016*

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2016 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda per accedere al contributo è presentata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della Regione - Servizio coordinamento politiche per la montagna, dal 1° gennaio ed entro il 30 aprile di ogni anno.»

Art. 4.  
*Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente  
della Regione n. 178/2016*

1. Al comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2016, le parole: «entro 15 giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 giorni».

Art. 5.  
*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente  
della Regione n. 178/2016*

1. Al primo e secondo periodo del comma 8 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 178/2016 le parole: «31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda».

Art. 6.  
*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente:* SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2017, n. 041/Pres.

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di gpl e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'articolo 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 26/2015)).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2017)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi da 46 a 49, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle famiglie utenti dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio;

Visto lo schema di «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 179 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 26/2015))»;

Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2017, n. 236;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti



dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 26/2015)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 179 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 26/2015)).**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del DPR n. 179/2016*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 179 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti dei Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio, in attuazione dell'art. 2, commi da 46 a 49 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 26/2015)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti «nell'anno solare antecedente a quello di presentazione dell'istanza»;

b) al comma 4 le parole «(1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015)» sono sostituite dalle seguenti «(1° gennaio - 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda)».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 del DPR n. 179/2016*

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 aprile di ogni anno»;

b) al comma 5, lettera a) le parole «nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 8 del DPR n. 179/2016*

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 179/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti «entro novanta giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda»;

b) al comma 5 le parole «entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti «entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di finanziamento».

Art. 4.

*Modifiche all'Allegato A del DPR n. 179/2016*

1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 179/2016, è sostituito dall'Allegato «A» del presente regolamento.

(Omissis).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00200

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2017, n. 042/Pres.

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 187.**


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 «Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane», che disciplina i piani di insediamento produttivi agricoli;

Visto, in particolare, il comma 3 del sopra citato art. 27 come modificato dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), che prevede che la Regione possa finanziare, per la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo, anche gli interventi di miglioramento fondiario;

Visto il proprio decreto di data 20 giugno 2007, n. 0187/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il «Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)», di seguito denominato «re-



golamento» che prevede, in particolare, criteri di priorità per la formazione della graduatoria per il finanziamento dei piani sulla base delle caratteristiche degli interventi, privilegiando in particolar modo le iniziative volte alla diminuzione della frammentazione e della polverizzazione della proprietà fondiaria;

Ritenuto di predisporre una modifica al citato «regolamento» al fine di ricomprendere tra le spese ammissibili anche gli interventi di miglioramento fondiario, adeguando il regolamento alle previsioni dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, come modificato dall'art. 3, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 17 febbraio 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 187», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 187.**

(Omissis).

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 187 (Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecu-

zione dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane)), dopo la parola: «infrastrutture» sono inserite le seguenti: «e degli interventi di miglioramento fondiario».

Art. 2.

*Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 187/2007, dopo la parola: «infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «ed interventi di miglioramento fondiario».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI*

17R00201

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2017, n. 1.

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione «Vanguard initiative for new growth through smart specialization».**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 33 del 10 febbraio 2017)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di produrre crescita e lavoro attraverso la cooperazione interregionale, la coprogettazione e il coinvestimento, è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale, all'Associazione denominata «Vanguard Initiative for new growth through smart specialization» con sede a Bruxelles costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921, così come modificata dalla legge belga 2 maggio 2002 (Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations), d'ora in avanti «Iniziativa Vanguard».



## Art. 2.

*Partecipazione della Regione*

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione «Iniziativa Vanguard» è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'Associazione «Iniziativa Vanguard» non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto regionale;
- c) che l'Associazione «Iniziativa Vanguard» goda di autonomia patrimoniale perfetta.

## Art. 3.

*Esercizio dei diritti partecipativi*

1. Il presidente della giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione «Iniziativa Vanguard».

2. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione «Iniziativa Vanguard» deve essere comunicata alla giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La giunta stessa provvederà a informare l'assemblea legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4 dello Statuto regionale.

## Art. 4.

*Partecipazione finanziaria*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere all'Associazione «Iniziativa Vanguard» una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di € 25.000, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione «Iniziativa Vanguard» per l'esercizio finanziario 2017 la Regione fa fronte, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale, programma 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione). Per gli anni 2018 e 2019 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla missione 20 - Fondi e accantonamenti, programma 3 - Altri fondi, «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.

2. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

## Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 febbraio 2017


BONACCINI

(Omissis).

17R00101



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 9 1 6 \*

€ 3,00

